

COMUNE DI SCHIO

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ANNO 2024**

Il Comune di Schio indice il presente bando di concorso per l'anno **2024** per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune di Schio nel periodo di efficacia della graduatoria.

Il Comune di Schio provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nell'anno 2022 sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

**Art. 1 - REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 25
L.R. N. 39/2017)**

La partecipazione al bando di concorso è consentita per **un unico ambito territoriale (un solo Comune della Regione Veneto)** a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6.2.2007 n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8.1.2007 n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- a) residenza anagrafica nel Veneto alla data di scadenza del bando (requisito modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 22.04.2024);
- b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in

disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";

- d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad **€ 22.615,00** (Decreto Direttore U.O. Edilizia n. 17 del 20.02.2024, pubblicato sul BUR n. 35 del 15.03.2024);
- f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Nucleo familiare (art. 26 L.R. 39/17)

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016 n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

ISEE-ERP

La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 della L.R. 39/17 e calcolato secondo le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R. n. 272 del 8.03.2019.

L'indicatore ISEE-ERP sarà calcolato automaticamente con l'inserimento della domanda nella Piattaforma regionale di ERP (verrà inserito il numero di protocollo dell'ISEE).

L'ISEE presentato dovrà essere ordinario o corrente, privo di omissioni e difformità, in corso di validità.

Qualora il nucleo familiare richiedente non corrisponda al nucleo familiare risultante dall'ISEE (ad esempio perché un componente il nucleo familiare non intende partecipare al bando), nella fase di caricamento della domanda verrà "eliminato" dall'ISEE il componente che rinuncia alla partecipazione (ISEE estratto) e tra la documentazione verrà allegato un modello di rinuncia del soggetto che non partecipa con allegata copia del documento d'identità.

Nel caso di nubendi (non ancora conviventi) verrà caricato l'ISEE di entrambi; potranno anche in questo caso essere "eliminati" dall'ISEE i soggetti che non intendono partecipare (ISEE estratti).

Per finire, nel caso in cui i componenti risultanti dall'ISEE non corrispondano al nucleo familiare richiedente (per accrescimenti o decrescimenti), sarà necessario presentare una nuova attestazione ISEE in corso di validità.

Art. 2 - CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (ART. 28 L.R. N. 39/2017)

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i. e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati

personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive (art. 8 del Regolamento Regionale n. 4 del 10.08.2018):

a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP (punteggio massimo: 5 punti)

indicatore ISEE- ERP da € 0,00 a € 2.000,00	punti 5
indicatore ISEE- ERP da € 2.000,00 a € 10.000,00	punti da 5 punti a 1

b) presenza di persone anziane (punteggio massimo: 5 punti)

età compresa fra anni 65 e anni 75	punti da 1 a 3
età oltre i 75 anni	punti 3

c) presenza di persone con disabilità* (punteggio massimo: 5 punti)

presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi	punti 3
presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92	punti 5

(* Le condizioni di cui al precedente punto non sono cumulabili, verrà considerato il singolo valore più favorevole.

d) genitore solo con figli a carico

- per figli minorenni (punteggio massimo: 5 punti)

da 1 a 3 figli	punti da 2 a 5
oltre i 3 figli	punti 5

- per figli maggiorenni (punteggio massimo: 3 punti)

da 1 a 3 figli	punti da 1 a 3
oltre i 3 figli	punti 3

e) nucleo familiare di nuova formazione (punteggio massimo: 7 punti) costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016 n.76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:

senza figli	punti 3
con figli minori di età inferiore a quattro anni	punti 7
con figli minori di età superiore a quattro anni	punti 5

f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto (punteggio massimo: 7 punti)

da dieci a trenta anni	punti da 2 a 7
oltre i trenta anni	punti 7

g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza punti 2

h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni (punteggio massimo: 5 punti):
punti da 1 a 5

Condizioni oggettive (art. 8 del Regolamento Regionale n. 4 del 10.08.2018):

a) condizioni abitative improprie dovute a:

1) dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora	punti 10
2) coabitazione con altro o più nuclei familiari	punti 1
3) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio*	punti 2
4) sovraffollamento documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)*	punti da 2 a 4
5) alloggio antigienico*	punti 2

(*) Queste condizioni devono essere certificate dall'autorità competente per territorio, purché tale certificazione non sia di data anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando.

b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale, fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate: punti 12

c) manca di alloggio da almeno un anno**: punti 14

(**) la mancanza di alloggio da almeno 1 anno DOVRA' essere debitamente dimostrata nelle forme di legge.

Ulteriori condizioni stabilite dal Comune (art. 8 del Regolamento Regionale n. 4 del 10.08.2018) – Deliberazione di Giunta comunale n. 206 del 29.07.2024 (per le sotto indicate situazioni non possono comunque essere assegnati più di totali punti 8)

a) nucleo familiare che nei dodici mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando abbia ricevuto dal Servizio Sociale del Comune di Schio contributi finalizzati al pagamento di canoni di locazione per alloggi non di edilizia residenziale pubblica, per almeno due mesi punti 2

b) richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Schio:

1. da almeno due anni punti 1
2. da almeno quattro anni punti 2
3. da almeno sei anni punti 4
4. da almeno otto anni punti 6

5. da almeno dieci anni

punti 8

ART. 3 – RISERVE DI ALLOGGI A FAVORE DI GIOVANI, COPPIE E FAMIGLIE MONOPARENTALI (art. 30 della L.R. 39/2017)

Con Deliberazione di Giunta comunale n. 206 del 29.07.2024 sono state stabilite le seguenti riserve di alloggi da assegnare annualmente a giovani, coppie e famiglie monoparentali:

FATTISPECIE	% ANNUA
giovani che NON hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando	4,00%
coppie che abbiano contratto matrimonio da NON OLTRE 3 anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76; nell'ambito di detta riserva, è data priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a 4 anni ed in ragione del loro numero.	1,00%
famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico.	6,00%

I nuclei familiari che si trovano nelle condizioni oggetto della riserva presentano la domanda ordinaria mediante la procedura prevista dal presente bando. Gli alloggi da destinare alle riserve sono assegnati con le modalità riportate all'art.8).

ART. 4 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate dal giorno 26.08.2024 al giorno 04.10.2024 ed entro le ore 23:59 dell'ultimo giorno utile. Tale termine vale anche per i residenti all'estero.

ART. 5 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

La domanda, redatta su apposito modello approvato dalla Giunta Regionale, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica prevista dall'art. 24, comma 6, della legge regionale n. 39/2017.

La domanda pertanto può essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il caricamento nella Piattaforma regionale con le seguenti modalità:

- presso il **Comune di Schio – Servizio Casa – Sportello Qui Sociale**, con l'assistenza dei funzionari comunali, attraverso un appuntamento in presenza per la compilazione della domanda in modalità informatica e caricamento della stessa nella Piattaforma regionale di ERP. Per prenotare l'appuntamento telefonare ai numeri 0445691290-410 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Sarà possibile l'accesso ad UN SOLO componente per nucleo familiare;
- attraverso un appuntamento in presenza per la compilazione della domanda in modalità informatica con l'assistenza del personale **ATER di Vicenza**.
Per l'appuntamento presso l'ATER telefonare allo 0444-223600, il servizio sarà attivo:
 - le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00
 - i pomeriggi di martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.00La raccolta delle domande avverrà presso l'URP in Via Battaglione Framarin n.6 – Vicenza, si informa, inoltre, che sarà possibile l'accesso ad UN SOLO componente per nucleo familiare.
- direttamente dal cittadino mediante l'utilizzo dello SPID (o CIE o CNS), necessario per accedere al servizio on-line dell'amministrazione pubblica, con username e password personali. Per presentare la domanda on-line, seguendo questa modalità, è sufficiente collegarsi al sito

<https://erp.regione.veneto.it/Home/loginSpid> e seguire le informazioni fornite dalla Piattaforma regionale di ERP.

Il richiedente che si rivolga al Comune di Schio o all'ATER di Vicenza per la compilazione e caricamento dei propri dati nella piattaforma regionale, dovrà compilare o fornire la seguente documentazione:

- delega per la compilazione della domanda, direttamente presso l'ufficio preposto*;
- **marca da bollo da € 16,00**;
- documento d'identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare (se proveniente da Paesi extra Unione Europea);
- attestazione ISEE in corso di validità;
- eventuale certificazione di indigenza rilasciata dal Servizio Sociale del Comune di residenza;
- per i titolari di permesso di soggiorno almeno biennale, dichiarazione del datore di lavoro comprovante l'attività lavorativa in corso o, per lavoratore autonomo, attestazione possesso partita IVA attiva;
- autodichiarazione storica di residenza nel Veneto completa e dettagliata, comprendente periodi di residenza in altri comuni del Veneto;
- per i proprietari di immobili: in caso di inagibilità presentare provvedimento comunale. In caso di inadeguatezza della superficie sarà necessario presentare planimetria catastale, che sarà valutata ai sensi dell'art. 10 del R.R. n. 4/2018. Se l'alloggio di proprietà è assegnato al coniuge occorre presentare il provvedimento giudiziario di assegnazione.

(*) La domanda, qualora presentata presso l'ufficio preposto, dovrà essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure tramite terza persona munita di apposita delega con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del richiedente.

NOTE

Per i cittadini che utilizzano la procedura on-line sopra descritta, verrà richiesto di confermare, mediante apposita check-box (segno di spunta), che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati assolti. Verrà inoltre richiesto l'inserimento dell'identificativo della marca da bollo acquistata, nonché di dichiarare che la marca da bollo viene utilizzata esclusivamente per l'istanza stessa, provvedendo ad annullare la predetta marca e impegnandosi a conservarne l'originale per eventuali controlli da parte dell'amministrazione, nella consapevolezza che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l'obbligo di utilizzare la marca da bollo per una sola istanza.

Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 39/2017 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c) d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale n. 39/2017 deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE in corso di validità secondo la vigente normativa in materia.

Per le istanze presentate a mezzo SPID/CIE, il pagamento della marca da bollo potrà essere effettuato anche a mezzo MYPAY direttamente durante il caricamento della domanda;

Il richiedente dovrà fornire **OBBLIGATORIAMENTE UN INDIRIZZO MAIL VALIDO**.

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigiene, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);

- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n. 76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
- documentazione attestante la morosità incolpevole causata da riduzione del reddito (**)
- verbale di conciliazione giudiziaria per l'assegnazione dell'eventuale immobile e l'affidamento di eventuali figli (*);
- ordinanza di sgombero (*);
- per i richiedenti privi di alloggio: dichiarazione comprovante lo stato di mancanza di abitazione da almeno un anno (*)
- per i richiedenti titolari di alloggio procurato: dichiarazione di dimora procurata a titolo precario prodotta dall'ente che fornisce l'alloggio (*)
- per il nucleo familiare che nei dodici mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando abbia ricevuto dal Servizio Sociale del Comune di Schio contributi finalizzati al pagamento di canoni di locazione per alloggi non di ERP, per almeno due mesi: dichiarazione rilasciata dal Servizio Sociale del Comune di Schio(*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) NON possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000. TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE, secondo le modalità previste dalla procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Veneto.

(**) documentazione attestante la morosità incolpevole ai sensi del D.M. 30.03.2016:

- ***contratto di locazione regolarmente registrato***
- ***sentenza di convalida di sfratto***
- ***se lavoratore dipendente > copia lettera di licenziamento***
- ***se lavoratore dipendente > comunicazione di riduzione di attività lavorativa***
- ***se contratto a termine > copia del contratto scaduto***
- ***se lavoratore autonomo > cessazione di attività libero-professionale o di impresa registrata per cause di forza maggiore o perdita di avviamento in misura consistente, visura camerale***
- ***se cassa integrazione ordinaria o straordinaria > comunicazione di sospensione dal lavoro***
- ***se la riduzione del reddito è dovuto a condizioni di salute > copia certificato medico o struttura sanitaria/ospedaliera o spese mediche e assistenziali da sostenere***
- ***se infortunio > copia certificazione infortunio***
- ***se decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito > copia certificato di morte e dimostrazione della riduzione del reddito***
- ***separazione o divorzio > copia sentenza del Tribunale o conferma di accordo***

ART. 6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune di Schio che ha indetto il bando, o l'ATER, qualora delegata, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni per i comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 Comuni oppure qualora a seguito del bando pervenga un numero di domande superiore a 300.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale n. 39/2017 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 39/2017, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 39/2017 decide sui ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

ART. 7 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI (art. 10 del Regolamento Regionale n. 4 del 10.08.2018)

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale n. 39/2017.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

Numero componenti	Superficie utile minima	Superficie utile massima	Numero camere max
1	28,00	45,00	1
2	45,01	65,00	2
3	65,01	75,00	2
4	75,01	80,00	3
5	80,01	95,00	3
6 o più	oltre 95,00		4 o più

Nell'assegnazione effettuata secondo i parametri di cui sopra dovranno essere altresì tenuti in considerazione, di norma, i seguenti criteri:

- Alloggio con una camera da letto: 1 persona oppure una coppia (coniugi o coppia conviventi) ;
- Alloggio con due camere da letto : due persone se composto da adulto con figlio/a oppure composto da due persone adulte non coppie conviventi, oppure tre persone se inferiore a mq 65 utili oppure quattro persone se superiore a mq 65 utili;
- Alloggio con tre camere da letto: quattro persone se superiore a mq 65 utili ed inferiore a mq 80, oppure cinque o più persone.

Qualora fossero disponibili per l'assegnazione più alloggi idonei al nucleo familiare avente diritto, dovrà essere tenuta altresì conto la condizione economica del medesimo in relazione al canone ed alle spese accessorie. Possono essere effettuate assegnazioni in deroga ai parametri nei casi di presenza di handicappati gravi o di particolari condizioni degli assegnatari, purché la deroga consenta, a giudizio dell'ente proprietario o delegato, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico.

ART. 8 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI RISERVATI (ART. 11 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018 APPROVATO CON D.G.R. N. 1119 DEL 31.07.2018)

La gestione delle assegnazioni per le riserve previste dal bando sono specificate nei commi 6 e 7 dell'art. 24 della L.R. n. 39/2017, così come disciplinato dall'art. 11 del Regolamento regionale n. 4/2018, approvato con DGR n. 1119 del 31.07.2018. Il numero degli alloggi riservati si ottiene applicando l'arrotondamento all'unità superiore, a partire dal decimale 0,5; non è prevista una gerarchia generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserva previste dal bando, secondo le caratteristiche strutturali dell'alloggio (numero dei vani e superficie utile), fino all'esaurimento del numero degli alloggi riservati. Dopo aver assegnato gli alloggi riservati, l'ente proprietario procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari.

ART. 9 - MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018, così come modificato dal Regolamento regionale n. 4/2019 e s.m.i.

ART. 10 – PUBBLICITA' DEL BANDO

Il Comune di Schio provvede alla pubblicazione del presente bando sul proprio sito istituzionale, su quello dell'ATER provinciale, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia. Copia del presente bando è reperibile all'Albo on line e sul sito del Comune di Schio nella sezione "Amministrazione trasparente".

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Schio informa i partecipanti al bando che tratterà i dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei dati Personali (Reg. UE 2016/679). L'informativa è disponibile sul sito internet del Comune di Schio www.comune.schio.vi.it. Il titolare del trattamento sono sia il Comune di Schio, con sede a Schio (VI) in Via F.lli Pasini n. 33, tel. 0445/691111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.it che l'ATER di Vicenza, pec: atervicenza@pec.it, contitolari nel trattamento dei dati personali (Accordo di contitolarità nel trattamento – art. 26 del Regolamento UE 2016/679 del 10.10.2023).

ART. 12 – INFORMAZIONI

Per tutte le informazioni consultare:

- 1) <https://www.comune.schio.vi.it> – nella sezione "In Evidenza" oppure presso lo Sportello Qui Sociale, dal lunedì al mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (accesso da P.zza dello Statuto);
- 2) il sito <https://www.atervicenza.it>;
- 3) il sito della Regione Veneto <https://erp.regione.veneto.it>.

LA DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola Pezzin)

Schio, 20 agosto 2024